



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Regione Liguria
Dipartimento Territorio
c.a. Dott.ssa Cecilia Brescianini
protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Rif. Prot. PG/2017/31445

Con la richiesta in oggetto, codesta Regione ha segnalato l'opportunità di disporre di alcuni chiarimenti in merito all'attuale applicazione dell'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, modificato dall'articolo 52, comma 2-ter, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Rileva, in particolare, codesto Ufficio come l'attuale formulazione dell'articolo 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo, fino alla data del subentro nella gestione del servizio SISTRI da parte del nuovo concessionario, l'applicazione degli adempimenti e degli obblighi di tracciabilità di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 *nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205*, potrebbe ingenerare dubbi sulla attuale vigenza del citato articolo 193, comma 9-bis.

Al riguardo, si osserva come, nella successione delle norme, a partire dall'approvazione del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, convivano nell'ordinamento due differenti "pacchetti" di adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario e comunicazione al catasto - mud): gli adempimenti originariamente previsti nel codice ambientale e quelli di nuova formulazione (le cui norme di riferimento sono state integralmente riformulate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.205/2010).

In merito, si ricorda come sin dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo n.205/2010, il legislatore abbia disposto la sospensione della vigenza delle nuove disposizioni relative agli adempimenti indicati (cfr. articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.205/2010), subordinandone l'applicazione alla effettiva e completa entrata a regime del sistema di controllo dei rifiuti (SISTRI).

In tale contesto, si ritiene che la modifica operata sull'articolo 193 dal decreto legge n.5 del 2012, in assenza di diversa espressa indicazione, non possa che essere intervenuta sulla formulazione della norma effettivamente vigente al momento dell'approvazione del citato

decreto legge e, quindi, sulla versione dell'articolo 193 antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.205 del 2010.

Il richiamo operato, pertanto, dall'articolo 11, comma 3-*bis* del D.L. n. 101 del 2013 alle disposizioni "nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n.205 del 2010" deve intendersi riferito agli adempimenti disciplinati dal codice ambientale prima delle modifiche apportate con il decreto legislativo n.205/2010 *cit.* (che, come detto, ha proceduto ad una integrale riscrittura delle disposizioni di riferimento), con l'inclusione delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute su quella stessa versione dell'articolo.

Si ritiene, quindi, che l'articolo 193, comma 9-*bis* debba considerarsi attualmente applicabile.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Coordinatore della Div. II
Dott. Sergio Cristofanelli